



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

già denominati

"FIERA DI SAN GIUSEPPE o PRIMAVERILE"

"FIERA DI SAN MARTINO o AUTUNNALE"

- REGOLAMENTO -

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 43 DEL 30/9/2010

INDICE

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – I mercati ultramensili di Alpignano

Articolo 3 – Soggetti ammessi

Articolo 4 – Commercianti su area pubblica ("ambulanti").
Domanda e formazione della graduatoria

Articolo 5 – Imprenditori agricoli.
Domanda e formazione della graduatoria

Articolo 6 – Commercianti su area pubblica ("ambulanti") e Imprenditori agricoli -
assegnazione posteggio

Articolo 7 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli espositori

Articolo 8 – Scambio di posteggio

Articolo 9 – Presenze ai fini della formazione della graduatoria

Articolo 10 – Orario di svolgimento ed assegnazione posteggi disponibili

Articolo 11 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 12 – Obblighi dei venditori/espositori

Articolo 13 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Articolo 14 – Collocamento delle derrate

Articolo 15 – Divieti di vendita

Articolo 16 – Atti dannosi agli impianti

Articolo 17 – Tasse e tributi comunali

Articolo 18 – Preposti alla vigilanza

Articolo 19 – Sanzioni

Articolo 20 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 21 – Rimandi

Articolo 1 - Finalità

Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune intende regolamentare l'attività di vendita effettuata su area pubblica nei mercati a cadenza ultramensile a tempo indeterminato, contestualmente alla riqualificazione dei medesimi.

Le prescrizioni contenute in questo regolamento sono meramente attuative ed integrative di quanto disciplinato dalle leggi regionali e statali, nonché dai regolamenti, anche comunali, in materia di vendita su aree pubbliche da parte di commercianti ed imprenditori agricoli, di occupazione di aree pubbliche, di tributi comunali, di polizia urbana, di igiene e quant'altro.

Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti avente forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le eventuali parti precettive in essi contenute.

Articolo 2 - I mercati ultramensili di Alpignano

I mercati ultramensili di Alpignano - già denominati fiere - oggetto del regolamento sono:

a) mercato di San Giuseppe e primaverile

area di svolgimento: Via Val della Torre

giorno di svolgimento: domenica più vicina a San Giuseppe

numero posteggi: 137 secondo la disposizione ed identificazione di cui alla planimetria allegata

assegnazione: concessione valida per il solo giorno della manifestazione

merceologia: mista

I posteggi sono espressamente destinati ad operatori commerciali in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica (dal n. 1 al n. 58 - dal n. 68 al n. 97 e dal n. 110 al n. 137 fatto salvo per i posteggi dal n. 129 al n. 137 quanto di seguito indicato), ad imprenditori agricoli (nell'area loro riservata) e ad espositori (nell'area loro riservata); non è consentita l'occupazione, nemmeno in spunta, da parte di operatore diverso da quello previsto.

Con riferimento ai posteggi destinati agli espositori è fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

I posteggi dal n. 129 al n. 137 costituiscono una sorta di "area di riserva" finalizzata a garantire la presenza di imprese agricole in caso di indisponibilità del piazzale antistante la Chiesa SS. Annunziata, area privata.

Tali posteggi saranno assegnati:

a) alle imprese agricole qualora non disponibile il piazzale antistante la Chiesa

b) ai commercianti su area pubblica in "spunta" il giorno della manifestazione quando le imprese agricole abbiano disponibilità dei posteggi individuati nel piazzale antistante la Chiesa.

L'operatore titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica può ottenere fino a due posteggi sulla base di due distinte autorizzazioni.

All'operatore imprenditore agricolo non può essere assegnato più di un posteggio.

I posteggi destinati alle imprese agricole (tutti di dimensioni mt 6x4) possono essere "sdoppiati" (mt 3x4 + mt 3x4) per essere utilizzati da due operatori che necessitano di spazio ridotto.

Ad un operatore, espositore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere assegnato più di un posteggio qualora il numero di richieste sia inferiore al numero di posteggi disponibili.

b) mercato di San Martino o autunnale

area di svolgimento: Via Val della Torre

giorno di svolgimento: domenica più vicina a San Martino

numero posteggi: 137 secondo la disposizione ed identificazione di cui alla planimetria allegata

assegnazione: concessione valida per il solo giorno della manifestazione

merceologia: mista

I posteggi sono espressamente destinati ad operatori commerciali in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica (dal n. 1 al n. 58 - dal n. 68 al n. 97 e dal n. 110 al n. 137 fatto salvo per i posteggi dal n. 129 al n. 137 quanto di seguito indicato), ad imprenditori agricoli (nell'area loro riservata) e ad espositori (nell'area loro riservata); non è consentita l'occupazione, nemmeno in spunta, da parte di operatore diverso da quello previsto.

Con riferimento ai posteggi destinati agli espositori è fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

I posteggi dal n. 129 al n. 137 costituiscono una sorta di "area di riserva" finalizzata a garantire la presenza di imprese agricole in caso di indisponibilità del piazzale antistante la Chiesa SS. Annunziata, area privata.

Tali posteggi saranno assegnati:

- a) alle imprese agricole qualora non disponibile il piazzale antistante la Chiesa
- b) ai commercianti su area pubblica in "spunta" il giorno della manifestazione quando le imprese agricole abbiano disponibilità dei posteggi individuati nel piazzale antistante la Chiesa.

L'operatore titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica può ottenere fino a due posteggi sulla base di due distinte autorizzazioni.

All'operatore imprenditore agricolo non può essere assegnato più di un posteggio.

I posteggi destinati alle imprese agricole (tutti di dimensioni mt 6x4) possono essere "sdoppiati" (mt 3x4 + mt 3x4) per essere utilizzati da due operatori che necessitano di spazio ridotto.

Ad un operatore, espositore, da intendersi come soggetto giuridico, persona fisica o società, può essere assegnato più di un posteggio qualora il numero di richieste sia inferiore al numero di posteggi disponibili.

La Giunta comunale con proprio atto può modificare le dimensioni dei posteggi per prioritarie esigenze di viabilità e sicurezza o per motivi di pubblico interesse, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate.

E' consentita la vendita di prodotti appartenenti sia al settore non alimentare, sia al settore alimentare.

L'area non è dotata di reti per allacciare i posteggi all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue ed all'energia elettrica, di tale situazione dovrà tenere conto l'operatore alimentare che nell'esercizio dell'attività deve comunque rispettare le vigenti norme igienico-sanitarie, assicurando autonomia elettrica/idrica/fognaria quando tali collegamenti sono necessari.

Ai fini della commercializzazione restano salvi i divieti previsti dal D.Lgs. 114/98 o da leggi speciali.

Articolo 3 - Soggetti ammessi

Possono ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato:

- a) gli operatori commerciali muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche delle due tipologie A) e B), provenienti da tutto il territorio nazionale;
- b) gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580 (nell'area a loro destinata)
- c) gli espositori di merceologie varie (operatori professionali iscritti al registro delle imprese) senza possibilità di vendita (nell'area a loro destinata)

L'operatore ammesso al mercato ultramensile riceve dall'ufficio competente comunicazione/autorizzazione di ammissione valida per il solo giorno della manifestazione nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali.

Articolo 4 – Commercianti su area pubblica ("ambulanti"). Domanda e formazione della graduatoria

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni a cadenza ultramensile, avendone titolo, devono far pervenire al Comune, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del mercato, istanza di concessione di posteggio valida per il giorno della manifestazione indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata.

In caso di prima partecipazione alla manifestazione per subingresso ad operatore partecipante a precedenti edizioni, ai fini del trasferimento dei titoli di priorità (presenze in fiera), occorre indicare i dati del cedente e gli estremi della sua autorizzazione.

La domanda, preferibilmente redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio commercio, dovrà essere scritta sotto forma di istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di

certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia fotostatica non autentica di un documento di identità.

La domanda, in bollo, deve essere inoltrata per ogni singola manifestazione.

La trasmissione può essere effettuata a mezzo posta o direttamente all'ufficio protocollo del Comune; l'invio a mezzo fax o posta elettronica non è ammesso trattandosi di domanda che richiede la marca da bollo.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro di spedizione, in caso di spedizione con posta ordinaria la data di presentazione è quella risultante dal timbro di arrivo del protocollo del Comune.

Le domande presentate oltre i termini e quelle trasmesse a mezzo fax o posta elettronica non saranno prese in considerazione e pertanto respinte.

Le domande prive di firma in originale sono inammissibili.

Qualora le domande non siano regolari o complete ne verrà data comunicazione agli interessati che, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione, dovranno provvedere a regolarizzare o completare le istanze, pena il rigetto delle stesse.

La graduatoria di ammissione è definita secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, punto 1 della D.G.R. n. 32 -2642/2001 e s.m. e i.:

- a) maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione indicata per la partecipazione.
Sono fatte salve le presenze acquisite dagli operatori in occasione della partecipazione alle fiere di San Giuseppe e San Martino del lunedì, come risulta dalle graduatorie generali delle presenze agli atti dell'ufficio commercio
- b) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente risultante dall'iscrizione al registro imprese;
- c) maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

La graduatoria di ammissione formata secondo i criteri di cui sopra sarà affissa all'albo pretorio del Comune prima delle operazioni di assegnazione dei posteggi.

Articolo 5 - Imprenditori agricoli.

Domanda e formazione della graduatoria

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni a cadenza ultramensile, avendone titolo, devono far pervenire al Comune, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del mercato, istanza di concessione di posteggio valida per il giorno della manifestazione indicando le proprie generalità, l'iscrizione nel registro imprese, il possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività di vendita, gli estremi di ubicazione dell'azienda e la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita. Devono altresì essere indicati gli eventuali titoli di priorità previsti dai criteri regionali per l'assegnazione dei posteggi.

La domanda, preferibilmente redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio commercio, dovrà essere scritta sotto forma di istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, accompagnata da copia fotostatica non autentica di un documento di identità.

La domanda, in bollo, deve essere inoltrata per ogni singola manifestazione.

La trasmissione può essere effettuata a mezzo posta o direttamente all'ufficio protocollo del Comune; l'invio a mezzo fax o posta elettronica non è ammesso trattandosi di domanda che richiede la marca da bollo.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro di spedizione, in caso di spedizione con posta ordinaria la data di presentazione è quella risultante dal timbro di arrivo del protocollo del Comune.

Le domande presentate oltre i termini e quelle trasmesse a mezzo fax o posta elettronica non saranno prese in considerazione e pertanto respinte.

Le domande prive di firma in originale sono inammissibili.

Qualora le domande non siano regolari o complete ne verrà data comunicazione agli interessati che, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 45° giorno antecedente

la data di svolgimento della manifestazione, dovranno provvedere a regolarizzare o completare le istanze, pena il rigetto delle stesse.

La graduatoria di ammissione è definita secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, punto 1 lettera e) della D.G.R. n. 32 -2642/2001 e s.m. e i.:

- a) aziende iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999. A parità di condizioni hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Alpignano o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
- b) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo. A parità di condizioni fra i soggetti hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Alpignano o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della stessa Provincia o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte.
- c) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune di Alpignano o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte.
- d) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Ai fini dell'applicazione delle priorità sopra indicate si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.

La graduatoria di ammissione formata secondo i criteri di cui sopra sarà affissa all'albo pretorio del Comune prima delle operazioni di assegnazione dei posteggi.

Articolo 6 - Commercianti su area pubblica ("ambulanti") e Imprenditori agricoli - assegnazione posteggio

I soggetti utilmente collocati in graduatoria sono convocati per la scelta del posteggio, a mezzo lettera ordinaria, fax o posta elettronica, nei giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria stessa. L'elenco dei convocati è altresì inserito sul sito internet del Comune (www.comune.alpignano.to.it).

Ai fini della scelta del posteggio, è facoltà degli operatori delegare un soggetto terzo. L'atto di delega deve essere corredato di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in caso contrario non sarà ritenuto valido.

Per la prima edizione autunnale e per la prima edizione primaverile del mercato a cadenza ultramensile, che si svolgeranno dopo l'approvazione del presente regolamento nell'area di Via Val della Torre, tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati per la scelta del posteggio.

Per gli operatori che non si presentano il giorno della "scelta", si procede ad assegnazione d'ufficio di un posteggio, al termine delle operazioni, mediante sorteggio.

Dal secondo anno di svolgimento del mercato nell'area di Via Val della Torre, l'operatore può indicare nella domanda preferenza di posteggio; ciò può permettere, in taluni casi, sempre rispettando l'ordine di graduatoria, l'assegnazione senza convocazione.

Per gli operatori che non si presentano il giorno della "scelta del posteggio" e per i quali non si può procedere ai sensi del comma precedente (per assenza di indicazione di preferenze o indisponibilità del posteggio gradito) si procede ad assegnazione d'ufficio di un posteggio, al termine delle operazioni, mediante sorteggio.

Articolo 7 - Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli espositori

L'area espositori è individuata nel parcheggio adiacente al campo sportivo ove sono previsti n. 12 posteggi delle seguenti dimensioni: n. 3 posteggi di mt 3 x 3 - n. 3 posteggi di mt 4 x 4 - n. 6 posteggi di mt 6 x 4; i posteggi identificati dal n. 99 al n. 106 sono riservati sempre e comunque agli espositori, i posteggi identificati dai nn. 98-107-108-109 sono destinati ad eventuali eventi collaterali e qualora disponibili, destinati anch'essi agli espositori.

Coloro che intendono partecipare quali espositori alle manifestazioni a cadenza ultramensile, devono presentare domanda al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima della data del mercato, nella quale indicano, in particolare, la loro qualifica di imprenditori, le merci da esporre e le dimensioni del posteggio gradito tra quelle disponibili.

La domanda, preferibilmente redatta sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio commercio, dovrà essere scritta sotto forma di istanza e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

La domanda, in bollo, deve essere inoltrata per ogni singola manifestazione.

La trasmissione può essere effettuata a mezzo posta o direttamente all'ufficio protocollo del Comune; l'invio a mezzo fax o posta elettronica non è ammesso trattandosi di domanda che richiede la marca da bollo.

In caso di spedizione a mezzo raccomandata si considera quale data di presentazione quella risultante dal timbro di spedizione, in caso di spedizione con posta ordinaria la data di presentazione è quella risultante dal timbro di arrivo del protocollo del Comune.

Le domande presentate oltre i termini e quelle trasmesse a mezzo fax o posta elettronica non saranno prese in considerazione e pertanto respinte.

Le domande prive di firma in originale sono inammissibili.

Qualora le domande non siano regolari o complete ne verrà data comunicazione agli interessati che, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione, dovranno provvedere a regolarizzare o completare le istanze, pena il rigetto delle stesse.

E' facoltà del Comune, qualora le richieste di partecipazione presentate nei termini risultino numericamente inferiori ai posteggi disponibili, accettare le domande regolari pervenute comunque entro il 45° giorno antecedente la manifestazione.

La graduatoria di ammissione, valida per l'edizione cui si riferisce la domanda di partecipazione al mercato, è definita secondo i seguenti criteri di priorità:

- no partecipazione all'edizione precedente del mercato
- minor anzianità di iscrizione al registro imprese
- ordine cronologico

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata dall'ufficio comunale tenuto conto delle dimensioni gradite indicate dall'operatore; in caso di indisponibilità di un posteggio che soddisfi la richiesta, l'operatore verrà contattato per un posteggio di diverse dimensioni o l'eventuale rinuncia alla partecipazione.

È vietata qualsiasi operazione di vendita.

L'operatore ammesso riceve dall'Ufficio competente concessione di occupazione del suolo pubblico valida per il giorno della manifestazione nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali.

Articolo 8 - Scambio di posteggio

Non è consentito lo scambio di posteggio, né la cessione del proprio posteggio ad altri fatto salvo il caso in cui sia intervenuta cessione di ramo d'azienda di cui fa parte l'autorizzazione cui è collegata la concessione.

Articolo 9 - Presenze ai fini della formazione della graduatoria

La rilevazione delle presenze dei partecipanti è competenza degli agenti di Polizia Municipale a tal fine incaricati, che le comunicano all'ufficio commercio.

La presenza alla manifestazione è riconosciuta soltanto a chi ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato.

L'assenza non può in alcun modo essere giustificata.

La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

Articolo 10 - Orario di svolgimento ed assegnazione posteggi disponibili

L'orario di svolgimento delle manifestazioni è stabilito con ordinanza del Sindaco.

In tale provvedimento sono stabilite la fascia minima di effettuazione delle vendite e la fascia oraria massima di occupazione dell'area entro cui il posteggio deve essere lasciato libero da merci ed attrezzature.

I concessionari di posteggio non presenti all'inizio dell'orario di vendita non possono accedere al posteggio stesso e sono considerati assenti.

L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.

I posti non assegnati ed i posti assegnati ma non occupati entro l'orario di inizio delle vendite dai commercianti e dagli imprenditori agricoli, sono disponibili per l'assegnazione agli "spuntisti".

L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata direttamente sull'area di mercato, in coincidenza con l'inizio dell'orario di vendita, secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo II, punto 2 della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i.

Per gli espositori non è prevista assegnazione in "spunta"

A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da comunicare al Comando di Polizia Municipale, abbandonare anticipatamente il mercato.

Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni meteorologiche avverse, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi dal parte del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 11 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Nella fascia oraria minima di effettuazione delle vendite è vietata la circolazione dei veicoli all'interno dell'area adibita a sede di mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

Articolo 12 - Obblighi dei venditori/espositori

I titolari di posteggio possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità non possono sporgere:

- dalla parte anteriore oltre mt 0,50 dalla verticale del limite di allineamento, fermo restando che in ogni caso deve essere garantito il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso

- dalle parti laterali oltre mt 0,25 dalla verticale del limite di allineamento

I posteggi si intendono comprensivi, oltre che dei banchi temporanei o dei negozi mobili anche dei veicoli per il trasporto della merce e di ogni altra attrezzatura o materiale in uso agli operatori.

I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

Su richiesta degli organi di controllo, i titolari del posteggio dovranno esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e la comunicazione/concessione per l'ammissione alla manifestazione, nonché ogni altro documento necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

L'operatore è tenuto al pagamento dei tributi/tariffe dovuti al comune o altri gestori concessionari.

Con l'uso del posteggio il titolare assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 13 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. È fatta salva la normativa vigente in materia.

In caso di vendita di cose usate, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "merce usata" o informazione equivalente.

Articolo 14 - Collocamento delle derrate

Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria; non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 15 - Divieti di vendita

Sul mercato è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 e s.m. e i. del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e con la specifica normativa regionale.

Articolo 16 - Atti dannosi agli impianti

Gli operatori non devono in alcun modo danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature pubbliche e in modo particolare il suolo pubblico.

Articolo 17 - Tasse e tributi comunali

Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico e della tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le modalità previste dal Comune.

Ai posteggi destinati alle imprese agricole individuati nell'area antistante la Chiesa SS. Annunziata, in quanto area privata, non è applicabile la tassa di occupazione del suolo pubblico, ma solo la tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'operatore ha l'obbligo di corrispondere tali oneri nei termini stabiliti.

Per gli assegnatari "spuntisti" la riscossione è effettuata nel giorno di mercato da personale incaricato che rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento.

Articolo 18 - Preposti alla vigilanza.

Preposti alla vigilanza sul mercato sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

Il Comando di polizia Municipale, attraverso il suo personale, in particolare garantisce:

- l'ordinata formazione e lo scioglimento del mercato;
- l'assegnazione dei posti vacanti;
- la rilevazione delle presenze
- il rispetto delle norme concernenti l'attività commerciale e del presente regolamento

Articolo 19 - Sanzioni.

Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dalle leggi specifiche della materia, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i..

Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m. e i..

Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie.

Per la prima edizione autunnale e per la prima edizione primaverile del mercato a cadenza ultramensile, che si svolgeranno dopo l'approvazione del presente regolamento nell'area di Via Val della Torre, saranno accettate anche le domande di partecipazione in cui i dati richiesti sono forniti non in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dato il significativo incremento del numero dei posteggi, qualora le richieste di partecipazione dei commercianti su area pubblica presentate nei termini (60 gg. prima della manifestazione) risultino numericamente inferiori ai posteggi disponibili, le domande pervenute oltre la scadenza e comunque nei 30 gg. antecedenti il mercato, formeranno una graduatoria ordinata secondo i criteri di cui all'articolo 4.

Gli operatori inseriti in tale graduatoria avranno priorità nell'assegnazione in "spunta" dei posteggi non assegnati o liberi.

Sono fatte salve e quindi valevoli per la partecipazione le domande presentate dai commercianti su area pubblica prima che sia efficace il presente regolamento, fatta salva la necessità di eventuali integrazioni e regolarizzazioni.

Data la novità rappresentata dalla previsione di posteggi destinati ad imprenditori agricoli il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla "fiera" autunnale di San Martino 2010 dei soggetti appartenenti a tale categoria è fissato nei 20 gg. antecedenti il mercato.

La domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il 25 ottobre 2010.

L'ufficio commercio formerà graduatoria ordinata secondo i criteri di cui all'articolo 5.

La scelta del posteggio, qualora lo scarso tempo a disposizione renda impossibile la convocazione degli operatori, avverrà sull'area la mattina della manifestazione.

Data la novità rappresentata dalla presenza di un'area specifica per gli espositori il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla "fiera" autunnale di San Martino 2010 dei soggetti appartenenti a tale categoria è fissato nei 30 gg. antecedenti il mercato.

La domanda dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 ottobre 2010.

Sono fatte salve e quindi valevoli per la partecipazione le domande presentate da espositori prima che sia efficace il presente regolamento, fatta salva la necessità di eventuali integrazioni e regolarizzazioni.

Sono abrogati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 21 - Rimandi.

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alla normativa vigente in materia.

Sono applicabili alle manifestazioni di cui al presente regolamento le disposizioni di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010, n. 20-380.

Eventuali norme di dettaglio e di applicazione del presente regolamento saranno oggetto di apposite determinazioni del Direttore Area competente per l'ufficio commercio previa emanazione di specifici indirizzi, se necessari, della Giunta comunale.